



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 DICEMBRE 2019,
N. 190

**Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale - Convocazione
dei comizi elettorali (art. 16 - comma 1 - Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21) 2**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 DICEMBRE 2019,
N. 191

**Ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.
del 23 luglio 2014, n.21 3**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 DICEMBRE 2019, N. 190

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale - Convocazione dei comizi elettorali (art. 16 - comma 1 - Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art.122, primo comma, della Costituzione;
- l'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", in base al quale gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, il quinquennio decorre dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi organi hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;
- l'art. 16, primo comma, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale", il quale dispone che:
 - il Presidente della Giunta regionale uscente adotti, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, il decreto di indizione delle elezioni;
 - il decreto di indizione sia comunicato ai sindaci della Regione e sia pubblicato, cinquanta giorni prima della data delle elezioni, nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", in base

al quale i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

- l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in base al quale le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23,

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera di Giunta n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della Regione Emilia-Romagna;

decreta

1. L'indizione delle elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per **domenica 26 gennaio 2020**;
2. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 e termineranno alle ore 23;
3. I Sindaci dei Comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna il cinquantesimo giorno antecedente la data stabilita per le elezioni.

Il Presidente
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 DICEMBRE 2019, N. 191

Ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. del 23 luglio 2014, n.21

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto

- il proprio decreto di indizione dell'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per domenica 26 gennaio 2020;

Visti:

- l'articolo 29, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13, recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna", che fissa in cinquanta il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa, compreso il Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, il quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale uscente l'adozione del decreto di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni e prevede che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il cinquantesimo giorno antecedente la data stabilita per le elezioni;
- l'art. 3, comma 1, della suddetta L.R. n. 21 del 23 luglio 2014, il quale stabilisce che quaranta dei cinquanta consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. n. 21 del 23 luglio 2014, il quale prevede che:
 - le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'art. 1, comma 2, dello Statuto regionale;
 - la ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi, assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
 - la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Richiamato il D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo l'ultimo censimento generale del 9 ottobre 2011;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera d Giunta n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

a) Quaranta dei seggi spettanti all'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna sono assegnati alle singole circoscrizioni provinciali in proporzione alla popolazione, secondo la tabella di seguito riportata:

TABELLA DI RIPARTIZIONE DI QUARANTA SEGGI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELL'EMILIA-ROMAGNA

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO DEL 9 ottobre 2011	QUOZIENTE: 108.553		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bologna	976.243	8	107.819*	9
Ferrara	353.481	3	27.822	3
Forlì-Cesena	390.738	3	65.079*	4
Modena	685.777	6	34.459	6
Parma	427.434	3	101.775*	4
Piacenza	284.616	2	67.510*	3
Ravenna	384.761	3	59.102	3
Reggio nell'Emilia	517.316	4	83.104*	5
Rimini	321.769	2	104.663*	3
Totale	4.342.135	34	651.333	40

ANNOTAZIONI:

- Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.
- Nove consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
- Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, e attribuito ai sensi dell'art. 13, comma 3, della stessa legge.

b) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna il cinquantesimo giorno antecedente la data stabilita per le elezioni.

Il Presidente
Stefano Bonaccini

